

Sez. 4, Sentenza n. 25565 del 2010 (ECLI:IT:CASS:2010:25565PEN)
Data udienza: 15/06/2010 Data Deposito: 05/07/2010
N. Registro Generale: 041232/2009
Prov. orig.: 005163/2009 CORTE APPELLO NAPOLI

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 1, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) M.A.;
- 2) F.G.;

avverso la sentenza n. 5163/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/07/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Cossotta Giorgio del foro di Melfi che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO

M.A. e F.G. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, li ha riconosciuti colpevoli del reato di detenzione illecita, commesso in concorso tra loro, di sostanza stupefacente del tipo eroina, circa 67 dosi medie singole, hashish circa 411 dosi medie singole e cocaina meno di una dose singola, ma suddivisa in 17 contenitori.

Ricorrono articolando motivi sostanzialmente analoghi. Con il primo censurano l'affermazione di responsabilità, sostenendo che non sarebbe stata spiegata in modo esauriente la ritenuta dimostrazione illecita della droga: il giudice di merito, si sostiene, avrebbe fondato il proprio convincimento essenzialmente sul dato quantitativo della sostanza stupefacente, trascurando di considerare in particolare con riguardo alla posizione del M. la sua qualità di tossicodipendente si deposita in allegato al ricorso documentazione asseritamente dimostrativa e valorizzando come dato probatorio a carico per entrambi la mancanza di adeguata capacità economica dimostrativa dell'acquisto per uso personale e non per una successiva rivendita.

Con il secondo censurano il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità, contestando che il giudicante avrebbe limitato il proprio apprezzamento sulla valenza negativa del dato quantitativo della sostanza e sulla pluralità qualitativa di questa, senza procedere ad una valutazione complessiva della vicenda. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Quanto all'affermazione di responsabilità, bisogna partire dal considerare che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, va effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sezione 6, 6 maggio 2009, Meneghino). In questa prospettiva, è affermazione ormai consolidata quella secondo cui, in tema di

illeciti in materia di sostanze stupefacenti, i parametri indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), ("quantità", "modalità di presentazione", "altre circostanze dell'azione") sono meri criteri probatori idonei ad orientare la valutazione del giudice in ordine alla dimostrazione della destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale da integrare l'illecito penale. In altri termini, si tratta di "elementi sintomatici", che rilevano come criteri di valutazione ai fini della prova della detenzione per uso non esclusivamente personale: tra questi, in particolare, viene in considerazione quello quantitativo, sotto il profilo del superamento della soglia quantitativa di principio attivo indicata nel Decreto del Ministro della salute (cfr. il D.M. salute 11 aprile 2006) (tra le altre, Sezione 4, 21 maggio 2008, Frazzitta). Tali criteri probatori hanno comunque valenza paritaria, nel senso che, esemplificando, nulla esclude che, pur in presenza di date "quantità", superiori ai limiti quantitativi massimi stabiliti dal decreto ministeriale o di particolari "modalità di presentazione", di per sè tali da autorizzare l'ipotesi di una destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale ipotesi possa essere smentita sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali rientrano anche l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droga). Per converso, anche un quantitativo "sotto soglia" ciò che qui potrebbe valere quanto alla cocaina non esclude la rilevanza penale, laddove risulti aliunde dimostrata la destinazione ad un uso non strettamente personale. Resta da dire che, ovviamente, a fronte a quantitativi di rilievo sicuramente superiori alla "soglia", la destinazione ad uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale (di recente, Sezione 4, 15 aprile 2009, Lahsoui ed altro). Il giudicante si è posto in questa prospettiva, sviluppando a supporto dell'affermata destinazione illecita una motivazione soddisfacente, che si fonda non solo sul dato quantitativo della droga, ma anche sulle modalità di presentazione della stessa suddivisione in diversi involucri, sulla eterogeneità delle sostanze circostanza ritenuta significativa a fronte dell'indicazione dei prevenuti di essere assuntori della sola eroina, sulle condizioni reddituali indicative di un acquisto per un successivo ricollocamento sul mercato illecito. In questa prospettiva, almeno per quanto attiene il F. è stato tenuto conto che trattavasi di tossicodipendente, pur ritenendo questa circostanza non inconciliabile con la destinazione illecita è noto, del resto, che anche il tossicodipendente può detenere a fini di spaccio, potendo tale attività illecita essere lo strumento per procurarsi la droga per l'uso personale. Mentre il giudizio non si sposterebbe quanto al M. che evoca qui una questione di fatto, afferente il misconoscimento della propria qualità di tossicodipendente, proprio in ragione della complessiva tenuta della motivazione, ex se soddisfacente e convincente, senza che la Corte debba entrare ad apprezzare una circostanza che esula dalle proprie competenze. Ineccepibile anche il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità. In proposito, è principio pacifico quello secondo cui, in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge (ex pluribus, Sezione 6, 22 maggio 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Ferchichi). Qui, il giudicante non solo ha rispettato questo principio, considerando la vicenda nel suo complesso, ma attribuendo comunque valenza negativa assorbente in modo non arbitrario e al quantitativo complessivo della droga e alla eterogeneità delle sostanze; circostanze la cui valorizzazione non risulta illogica ed in conferente per pervenire al diniego dell'attenuante. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010